



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA

V^ Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie

La Corte composta dai signori magistrati:

dott. Maria Antonia Garzia	presidente
dott. Giorgio Poscia	consigliere
dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi	consigliere rel.

Il giorno 15 gennaio 2021 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3291 R.G. dell'anno 2018, vertente

tra

INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola"-,
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Alessia Fadilli, come da
procura in atti,

appellante

e

[redacted], con gli avv. G. e A. Cecinelli, come da procura in atti,

e

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, con l'avv. Damiano Camillò, come da procura in atti,

appellati

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3157 del 19/4/2018.

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da note conclusionali.



Fatto e diritto.

Con ricorso depositato il 31 maggio 2017 [REDACTED] ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2016 9062231312000, avente ad oggetto la complessiva somma di 57.784,04 €, comprensiva di sanzioni e interessi relativamente a iva, tassa smaltimento rifiuti, contravvenzioni stradali, contributi Inpgi, irpef, imposte di registro, per diverse annualità dal 1991 al 2012. Detta cartella è stata emessa avendo come atti presupposti le seguenti cartelle di pagamento, notificate e mai opposte: a) n. 097 2004 0316877868000 (notificata il 18.11.2004), b) n. 097 2006 0050879537000 (notificata il 13.04.2006), c) n. 097 2006 0152028559000 (notificata il 14.09.2006), d) n. 097 2007 0364045692000 (notificata il 16.11.2007), e) n. 097 2008 021686518800 (notificata il 25.10.2008), f) n. 097 2010 0038307275000 (notificata il 23.04.2010), g) n. 097 2011 0157879176000 (notificata il 03.12.2011), h) n. 097 2012 0254638985000 (notificata il 29.11.2012).

Costituitasi la Agenzia delle Entrate – Riscossione, disposta l'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore dei contributi, l'Inpgi, il Tribunale, dopo avere accertato con riferimento alla cartella esattoriale n. 097 2012 0254638985000 (notificata il 29.11.2012) che il termine di prescrizione non era decorso, ha dichiarato la prescrizione estintiva dei crediti portati nelle cartelle esattoriali nn. 097 2004 0316877868000, 097 2006 0050879537000, 097 2006 0152028559000, 097 2007 0364045692000, 097 2008 021686518800, 097 2010 0038307275000, 097 2011 0157879176000, rigettando per il resto l'opposizione e compensando le spese del grado.

L'Inpgi ha proposto tempestivo appello, formulando due motivi: col primo ha lamentato l'erroneità della sentenza appellata per avere il giudice dichiarato l'estinzione per prescrizione dei crediti portati nelle cartelle esattoriali, poste a fondamento dell'intimazione di pagamento n. 097 2016 9062231312000, omettendo di esaminare le lettere interruttive tempestivamente depositate in atti, sotto i nn. da 10 a 20.

Quale secondo motivo l'Istituto ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945, 2953 c.c. per avere il giudice omissso di esaminare la documentazione in atti, in relazione all'affermato principio dell'applicabilità del regime di prescrizione quinquennale.

Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza gravata, *rigettare integralmente il ricorso proposto dal sig. [REDACTED] avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2016 9062231312000, nonché avverso gli atti presupposti (cartelle di pagamento n. 097 2004 0316877868000, n. 097 2006 0050879537000, n. 097 2007 0364045692000, n. 097 2008 021686518800, n. 097 20100038307275000, n. 097 2011 0157879176000 e n. 097 2012 0254638985000) e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto confermata – previo rigetto dell'eccezione di prescrizione, siccome infondata per quanto sopra esposto- ritenere pienamente esistenti e validi i crediti contributivi dell'INPGI di cui alle cartelle esattoriali n. 097 2004 0316877868000, n. 097 2006 0050879537000, n. 097 2007 0364045692000, n. 097 2008 021686518800, n. 097 2010 0038307275000 e n. 097 2011 0157879176000, nonché alla suddetta intimazione di pagamento.*

Confermare nel resto l'impugnata sentenza.



L'appellato ha resistito al gravame, facendo proprie le motivazioni della sentenza impugnata. Ha dedotto di avere esplicitamente contestato di avere ricevuto le notificazioni delle cartelle in atti e degli atti interruttivi della prescrizione, disconosciuto la veridicità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento e di avere in ogni caso contestato la conformità delle fotocopie prodotte agli originali, che la parte non ha prodotto. Ha concluso chiedendo il rigetto del gravame.

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione (d'ora in avanti denominata ADER per brevità), ha aderito all'appello proposto dall'Inpgi.

Autorizzata la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 221 del d.l. n. 34/2020, cnv. in legge n. 77/2020 e s.m.i., depositate note conclusionali, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

Il primo motivo di appello è fondato.

Nel costituirsi in giudizio, al fine di contestare l'avversa eccezione di prescrizione, l'Inpgi ha depositato lettere interruttive, allegando gli avvisi di ricevimento delle raccomandate. Nella prima udienza utile successiva alla produzione, ossia quella del 9 gennaio 2018, il procuratore della parte nulla ha dedotto, limitandosi solamente ad un generico *"impugna e contesta la memoria dell'INPGI e chiede rinvio per discussione con termine per note"*. Nessuna contestazione è stata formulata in relazione sia alle firme presenti sugli A.R. delle raccomandate interruttive, sia sulla conformità delle fotocopie prodotte agli originali.

L'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento depositati nel giudizio di primo grado dall'Inpgi è pertanto inammissibile, perché tardivo: infatti l'attestazione della provenienza della sottoscrizione da parte della persona che ha ricevuto il piego raccomandato è effettuata da un pubblico ufficiale, la cui fede privilegiata può essere fatta venir meno solo a mezzo dell'esperimento della querela di falso, da richiedere nella prima udienza successiva a quella in cui il documento è stato prodotto, ossia all'udienza del 9 gennaio. L'eccezione, formulata solamente nelle note difensive e rinnovata nella memoria di costituzione in appello deve quindi essere respinta.

Con riguardo all'avvenuto disconoscimento della fotocopia prodotta e la contestazione della conformità della stessa originale (anche questi tardivi), la S.C., con la ordinanza n. 23902 dell'11/ 10/2017, ha affermato che *In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. Il principio che si ricava dalla massima è che nel caso di disconoscimento della conformità della fotocopia di un avviso di ricevimento all'originale, la contestazione non può essere limitata ad una generica contestazione di difformità, ma chi effettua la contestazione deve anche indicare quali siano gli elementi di difformità, ossia in cosa la fotocopia differisca dall'originale. Nella fattispecie l'odierno appellante si è limitato a disconoscere la sola conformità all'originale delle fotocopie degli avvisi di ricevimento depositate in atti, senza allegare specifiche difformità, né tantomeno indicare elementi di natura presuntiva dai*



quali poter desumere il lamentato difetto. Conseguentemente anche detta eccezione è infondata e va rigettata.

Conseguentemente, essendo stata la prescrizione validamente interrotta, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione delle cartelle esattoriali sottese alla cartella n. 097 2006 0152028559000, ed aventi ad oggetto i crediti contributivi, ossia delle cartelle nn.: 097 2004 0316877868000, 097 2006 0050879537000, 097 2006 0152028559000, 097 2007 0364045692000, 097 2008 021686518800, 097 2010 0038307275000, 097 2011 0157879176000. La pronuncia deve essere confermata in relazione alla ritenuta efficacia della cartella n. 097 2012 0254638985000 (notificata il 29.11.2012, e quindi non prescritta); ulteriormente confermata resta la pronuncia di dichiarazione di estinzione per prescrizione in relazione alla cartella esattoriale n. 097 2006 0152028559 000, non avente ad oggetto contributi previdenziali e non oggetto di appello incidentale da parte dell'ADER.

L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e tutte le ulteriori eccezioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Spese del doppio grado a carico del soccombente.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello, in parziale riforma della appellata sentenza, confermate le pronunce di estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella esattoriale n. 097 2006 0152028559 000 e di rigetto dell'opposizione relativamente alla cartella n. 097 2006 0152028559000, respinge nella restante parte l'opposizione proposta da [REDACTED] e lo condanna al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate, per ciascuna delle parti appellate, quanto al primo grado in complessivi € 2.800,00 e, quanto al secondo e sempre per ciascuno degli appellati, in complessivi € 3.500,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa, oltre al rimborso in favore dell'Inpgi di ulteriori € 64,50 per spese esenti. Roma, 15 gennaio 2021.

Il Consigliere est.

Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi

Il Presidente
Maria Antonia Garzia

